



# COMUNE DI BERRA

(Provincia di Ferrara)

Registro Generale n. 6

**Oggetto: ORDINANZA RELATIVA AGLI ORARI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING E PER LE ATTIVITA' DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA.**



## Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

**SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE - AREA SVILUPPO ECONOMICO**

### II SINDACO

**VISTA** la legge n. 1142/70 che, all' art. 3, espressamente dispone "La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria".

**VISTO** il regolamento comunale vigente per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, che espressamente stabilisce che: " Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività."

**VISTE** le ordinanze sindacali dei territori comunali dell' Unione dei Comuni Terre e Fiumi in tal senso, recanti le disposizioni in merito agli orari di svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista ed attività affini e recepite dall' ente medesimo;

**CONSIDERATO** che la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura, recentemente stabiliti con diversi provvedimenti normativi, si applica solamente agli esercizi commerciali di cui al d.lgs 114/1998 e ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo espressamente in questo senso particolarmente il comma 1 dell'articolo 3 del d.l. n. 223/2006, pertanto le imprese artigiane non soggiacciono alle normative dettate per il commercio;

**VALUTATA** la necessità di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina alle attività comunque legate ai servizi alla persona attraverso l' individuazione di orari che favoriscano fasce diversificate di apertura in modo da permettere agli operatori la scelta migliore per l'azienda ed agli utenti un orario più ampio di fruizione fissando un minimo giornaliero e tenendo conto degli indirizzi normativi relativi agli esercizi commerciali così da armonizzare l'espletamento dei servizi produttivi con le esigenze complessive degli utenti;

**VISTO** l' indirizzo politico favorevole della Giunta dell' Unione dei Comuni Terre e Fiumi all' individuazione di fasce orarie diversificate e maggiormente flessibili, con il mantenimento di un minimo giornaliero e delle chiusure festive, espresso nella seduta del 08/02/2013;

**ORDINA**

Che con decorrenza dalla data odierna, le attività di ACCONCIATORE, di ESTETISTA, di TATUAGGIO E PIERCING, e le ALTRE ATTIVITA' DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (panificatore, pizzeria d' asporto, piadineria, gastronomia, gelateria, pasticceria ecc.) osservino le seguenti disposizioni in materia di calendario e orari di apertura e chiusura dei propri esercizi:

## **A. APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

### **A1. Apertura**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi per le attività sopra richiamate sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni: orario minimo di apertura dell'esercizio pari a 8 ore, con garanzia di un minimo settimanale di 36 ore di apertura. La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

### **A2. Chiusura**

Tutti gli esercizi dovranno restare chiusi nelle seguenti festività:

- 1 gennaio;
- Pasqua e Pasquetta;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 25 e 26 dicembre.

Ogni titolare di esercizio ha facoltà di scegliere fra l'orario continuato e quello intervallato (pausa per il pranzo) e/o misto (articolato in giornate diverse con orario intervallato o continuato e con eventuali chiusure anche per intere o mezze giornate), sempre che siano rispettati i limiti minimi di cui sopra.

## **B. COMUNICAZIONI E CARTELLO ORARIO**

Devono essere preventivamente resi noti al pubblico, mediante cartelli visibili e leggibili all'esterno del locale o altri mezzi idonei di informazione:

- l'orario di effettiva apertura e chiusura;
- la chiusura per ferie;

Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione all' Ente indicante il periodo di chiusura.

## **C. DISPOSIZIONI PARTICOLARI - ATTIVITA' ESCLUSE**

I titolari degli esercizi ubicati nei Centri Commerciali, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia di commercio, hanno facoltà di derogare a quanto disposto in via generale effettuando l'orario previsto dal centro commerciale.

Le attività svolte all'interno di palestre potranno osservare o gli orari stabiliti dalla presente ordinanza o gli orari di funzionamento delle strutture.

Le disposizioni del presente atto non si applicano alle attività esercitate presso strutture ricettive e presso stabilimenti militari, ospedali, istituti assistenziali, istituti e case di cura e riposo, istituti di prevenzione e pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel loro ambito.

## **D. DEROGHE**

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, i titolari degli esercizi possono, senza comunicarlo preventivamente all' Ente e senza dover cambiare il cartello orario:

1. chiudere l'esercizio, anche nelle sole ore pomeridiane o antimeridiane, nel giorno del santo Patrono e nel giorno del 2 novembre;
2. qualora l'esercente abbia stabilito una giornata di chiusura infrasettimanale, aprire l'esercizio in detta giornata osservando l'orario adottato, nei seguenti casi:  
quando nella settimana vi sia un giorno festivo;  
nella settimana precedente la Pasqua, il 25 ed il 26 dicembre.

Il Sindaco, su richiesta degli interessati, ovvero delle organizzazioni sindacali di categoria e degli organismi promotori, o di propria iniziativa, può autorizzare la deroga temporanea alle disposizioni della presente ordinanza, per singolo esercizio o per gli esercizi ricadenti in ambiti territoriali delimitati, in occasione di speciali manifestazioni locali o festività, per comprovate ragioni di necessità del richiedente, per particolari motivi di interesse pubblico.

#### **E. SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni in materia di orari è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale di categoria.

In caso di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell' attività.

La presente Ordinanza revoca qualunque altra precedente in materia di orari.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all' albo pretorio comunale ed a quello dell' Unione Terre e Fiumi, nonché venga inviata alle principali associazioni di categoria affinché si provveda alla massima diffusione.

Berra, 30 maggio 2013.

